

DIOCESI DI MELFI-RAPOLLA-VENOSA

STATUTO ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “AMICI DI MONS. VINCENZO COZZI”

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione “Amici di Mons. Vincenzo Cozzi” con sede nel comune di Melfi (PZ) a Largo Duomo n. 12 presso la Curia Diocesana. Essa ha la caratteristica di “**associazione pubblica di fedeli**”, eretta nella Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa ai sensi dei cann. 312-320 C.I.C., è dotata di personalità giuridica propria, a norma del can. 313 C.I.C., ed è regolata oltre che dal presente Statuto dalle norme generali del Codice di Diritto Canonico e dalle disposizioni del diritto particolare. Con decisione del Consiglio, la sede legale, sentito il Vescovo diocesano, può essere trasferita altrove, nell'ambito del territorio della suddetta Diocesi.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di:

1. coltivare e diffondere la conoscenza del Servo di Dio Mons. Vincenzo Cozzi
2. promuovere iniziative spirituali, formative, culturali,
3. custodire, diffondere la figura, la memoria e la testimonianza del Servo di Dio, nello spirito di ecclesialità insegnata e vissuta dal Servo di Dio Mons. Vincenzo Cozzi.
4. Porsi in collaborazione con il Vescovo diocesano per ogni idonea iniziativa che il Vescovo riterrà opportuna per la valorizzazione della figura del Servo di Dio Mons. Vincenzo Cozzi e per il sostegno all'iter della causa di beatificazione e canonizzazione
5. l'Associazione si configura come soggetto operativo della postulazione della causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Mons. Vincenzo Cozzi.

Art. 3 – Soci

All'Associazione possono iscriversi tutti coloro che abbiano sani principi cristiani, che facciano regolare domanda ed abbiano compiuto il 18° anno di età.

- a) Alle stesse condizioni possono essere membri dell'Associazione i sacerdoti, i diaconi ed i religiosi e le religiose con il consenso scritto dei rispettivi superiori e del Vescovo diocesano.
- b) Alle stesse condizioni possono essere membri sacerdoti, diaconi e religiosi di altre Diocesi purché muniti del consenso scritti dei relativi ordinari diocesani.

Art. 4 – Iscrizioni

Le richieste di nuove iscrizioni dovranno essere inoltrate per iscritto al Presidente dell'Associazione. Questi provvederà, entro la fine di ogni trimestre solare, a sottoporre tutte le richieste pervenute al Consiglio Direttivo, che esprimerà il suo parere, motivando eventuali eccezioni, dopo aver ascoltato in merito l'Assistente Ecclesiastico.

Il Consiglio direttivo, assieme all'assistente ecclesiastico, sottoporranno la loro scelta al Vescovo diocesano che valuterà l'opportunità della ratifica.

Il Consiglio, ricevuta la ratifica del Vescovo diocesano, comunicherà, per iscritto, al richiedente che l'iscrizione è esecutiva a decorrere dalla data della comunicazione.

Art. 5 - Doveri dei soci

Oltre a vivere un'intensa vita cristiana, favorita da una frequenza assidua ai Sacramenti della Confessione e della Comunione, ogni socio rispetterà i seguenti impegni:

- a. Partecipazione all'incontro mensile che ha scopo formativo a livello spirituale e/o organizzativo, tenuto presso la sede sociale;
- b. Partecipazione a tutte le iniziative sociali, culturali, spirituali e organizzative;
- c. Versamento della quota associativa, entro i termini previsti dal successivo art. 15.

Il socio inosservante dei propri doveri viene ammonito dal Presidente a rivedere la sua condotta; qualora non dia prova di ravvedimento, incorre nella sospensione e, nei casi più gravi, nell'espulsione.

Art. 6 - Organi sociali

L'Associazione prevede i seguenti organi sociali:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. Il Segretario
6. Il Cassiere
7. L'Assistente Ecclesiastico.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci aventi voce attiva e passiva. Ad ogni socio spetta il diritto di voto per ciascuna deliberazione sottoposta all'Assemblea, in modo particolare per:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente.
- b) Gli eletti per essere considerati tali devono attendere la conferma del Vescovo diocesano che provvede alla ratifica formale attraverso il decreto di nomina;
- c) le proposte di modifiche dello Statuto da sottoporre al Vescovo diocesano.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o che ne faccia richiesta scritta la metà più uno dei soci.

L'Assemblea delibera su tutte le materie alla stessa sottoposte dal Consiglio Direttivo o su quelle materie, mirate alla realizzazione delle finalità associative, proposte per iscritto da almeno un terzo dei membri aventi diritto a partecipare ad essa.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione e/o attraverso la piattaforma Whatsapp.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita dai due terzi dei membri dell'Associazione, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Se l'Assemblea è riunita in seconda convocazione si intende validamente costituita se sono presenti almeno sette membri dell'Associazione stessa e delibera con la metà più uno dei voti dei presenti.

I verbali assembleari sono sottoscritti e approvati dal Presidente, dal Segretario, Cassiere e dall'Assistente ecclesiastico.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri compreso il Presidente oltre che dall'assistente ecclesiastico, che non ha diritto di voto.

Al fine di facilitare l'implementazione dell'organismo associativo, nella fase di avvio dell'associazione, il Vescovo nomina il Consiglio Direttivo individuando al suo interno anche le cariche previste agli artt. 9,10, 11 e 12.

Entro due anni dall'approvazione del presente statuto il Consiglio Direttivo viene eletto tra coloro che fanno parte dell'Associazione da almeno due anni, che non sono colpiti da censure ecclesiastiche e che partecipano assiduamente e responsabilmente alle attività associative.

Il Consiglio viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Ciascun Consigliere è rieleggibile alla scadenza.

Spetta al Vescovo diocesano, valutata l'opportunità, ratificare l'elezione procedendo alla nomina del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso di uno dei membri, procede alla sostituzione con il primo dei non eletti e dovrà essere ratificato dal Vescovo diocesano mediante nomina. A parità di voti subentrerà il membro che abbia la maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.

Se le dimissioni, l'impedimento permanente o il decesso riguardano il Presidente, diventa Presidente di diritto il suo Vice in attesa della nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire nella prima successiva assemblea e dovrà essere ratificato dal Vescovo diocesano mediante nomina.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti tra chi ricopre incarichi in partiti politici e di amministrazione pubblica. Qualora assumano i predetti incarichi successivamente alla loro elezione essi decadono dal Consiglio Direttivo stesso.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. formazione dei membri e degli aspiranti dell'Associazione;
2. determinazione dei programmi e delle attività dell'Associazione sulla base di quanto approvato dall'Assemblea;
3. controllo generale sulla gestione;
4. predisposizione dei documenti da portare all'approvazione dell'Assemblea;
5. approvazione della relazione patrimoniale, economica e finanziaria presentata dal Cassiere;
6. ammissione dei nuovi membri dell'Associazione;
7. deliberazioni sui programmi di attività istituzionali e pubblicazioni
8. accettazione di donazioni, lasciti testamentari e contributi fatto salvo quanto previsto dalla normativa amministrativa della Diocesi;

9. deliberazioni sull'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili, fatto salvo quanto previsto dalla normativa amministrativa della Diocesi;
10. deliberazioni su tutte le materie attinenti alle finalità dell'Associazione
11. deliberazioni, efficaci solo ove approvate dal Vescovo diocesano, sull'istituzione e lo scioglimento di sedi secondarie in altre Diocesi in accordo con gli Ordinari del luogo
12. deliberazioni su accordi di collaborazione con altri enti e associazioni;
13. deliberazione dell'espulsione di un membro dall'Associazione, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, è il Legale rappresentante dell'Associazione ed ha il potere di firma. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente, segno dell'unità dell'Associazione, con totale dedizione, avrà cura che essa resti sempre fedele ai suoi fini, verificandone l'osservanza dello Statuto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, vigila sul buon andamento amministrativo ed organizzativo dell'Associazione.

Il Presidente collabora con l'Assistente Ecclesiastico e mantiene i rapporti con il Vescovo diocesano, cui è tenuto a sottoporre, alla fine di ogni anno sociale, una relazione circa gli aspetti formativi, disciplinari ed amministrativi dell'Associazione stessa.

Art. 10 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, egli rappresenta l'Associazione, sostituendolo in ogni sua attribuzione.

Art. 11 - Il Segretario

Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- Redige su appositi registri i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché rileva le presenze;
- Invia ai soci le convocazioni delle riunioni con l'ordine del giorno;
- Compila l'elenco degli aventi diritti al voto;
- Compila l'elenco dei soci che possono accedere alle cariche sociali;
- Cura la corrispondenza dell'Associazione con i terzi;
- Cura la tenuta del libro verbale delle assemblee, del libro verbale del Consiglio Direttivo, del registro dei membri.

Art. 12 - Il Cassiere

Viene scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Il presidente sottoporrà la scelta del consiglio al Vescovo diocesano che valuterà l'opportunità della ratifica e procederà alla nomina.

Il Cassiere ha i seguenti compiti:

- svolge funzioni di tesoreria, collaborando con il Presidente alla gestione patrimoniale;
- predispone il Rendiconto Finanziario Annuale delle entrate e delle spese associative;
- aggiorna i registri contabili;
- provvede ai pagamenti ed alle riscossioni, esercita tutte le facoltà contabili, di cassa e finanziarie compatibili con la sua funzione;
- relaziona al Consiglio Direttivo circa la situazione economica dell'Associazione alla fine di ogni anno solare.

Art. 13 - L'Assistente ecclesiastico

Il Vescovo diocesano, a norma del Can. 317 - §2 del Codice di Diritto Canonico, nomina l'Assistente Ecclesiastico, il quale rappresenta l'autorità ecclesiastica in seno all'Associazione. L'Assistente può essere rimosso per giusta causa dal Vescovo diocesano.

Sono compiti dell'Assistente ecclesiastico:

- esercitare il servizio della "paternità spirituale" secondo le direttive comuni del Vescovo diocesano in modo che l'Associazione mantenga sempre viva la sua natura e finalità ecclesiali;
- svolgere periodicamente degli incontri di catechesi in cui espone i contenuti della fede; partecipare alle manifestazioni, ai convegni e ai raduni spirituali organizzati dell'Associazione.

Nell'Associazione l'Assistente Ecclesiastico è segno di comunione con il Vescovo diocesano e ne rappresenta gli indirizzi. Egli pertanto ha il diritto-dovere di intervenire, a qualsiasi livello, nella vita Associativa nel rispetto delle specifiche competenze. Partecipa alle Assemblee e al Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed esprime obbligatoriamente il suo parere su ciascun argomento sottoposto all'approvazione degli stessi. Esamina, in precedenza, gli ordini del giorno da trattarsi, sottoscrive i verbali delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Esprime il suo parere per l'accettazione dell'aspirante socio.

Art. 14 - Anno sociale

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 15 - Quota associativa

La quota associativa viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e deve essere versata improrogabilmente dal 1° gennaio al 10 marzo di ogni anno sociale.

Art. 16 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, da lasciti, da oblazioni, legati ed erogazioni di qualunque specie e natura da parte di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

Art. 17 – Rendiconto Finanziario Annuale delle entrate e delle spese dell'Associazione

Il Rendiconto Finanziario Annuale dell'Associazione coincide con l'anno solare e pertanto viene predisposto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Cassiere redige il Rendiconto Finanziario Annuale che, previa valutazione ed approvazione del Consiglio Direttivo, deve essere presentato per la definitiva approvazione all'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo ed inviato al Vescovo diocesano, tramite l'ufficio amministrativo diocesano (can. 319 § 1 CIC).

Il Rendiconto Finanziario Annuale potrà essere esaminato, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la sua approvazione, dai membri dell'Assemblea visionandolo presso l'ufficio di segreteria.

Art. 18 - Fondi in denaro

I fondi in denaro saranno depositati su un conto corrente aperto presso un Istituto di credito.

Le operazioni di deposito e di prelievo dovranno avvenire a firma del Presidente il quale ha la rappresentanza legale dell'associazione e con facoltà di delega al cassiere della medesima.

Ogni operazione finanziaria sia in entrata che in uscita deve essere registrata su apposito registro contabile.

Le riscossioni non documentate da bonifico o assegno bancario dovranno essere registrate su bollettario numerato in ordine cronologico dal Cassiere.

Ogni spesa deve essere documentata da relativa pezza d'appoggio, firmata dal creditore.

I fondi di pertinenza dell'associazione sono destinati esclusivamente per la causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio, Mons. Vincenzo Cozzi.

Art. 19 - Libri sociali

Sono libri sociali dell'Associazione, fatti salvi altri prescritti dalla legge:

a. i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b. i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c. il registro dei soci;
- d. i registri contabili.

Art. 20 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dopo aver ottenuto il permesso scritto del Vescovo diocesano (can 314 CIC) alle seguenti condizioni:

- a. Per giusta causa dal Vescovo diocesano (Can 314 CIC)
- b. Su proposta unanime del Consiglio Direttivo;
- c. Su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei soci

Le modifiche, fatto salvo quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico, per essere valide, devono essere approvate, con voto palese ed a maggioranza semplice, dall'Assemblea dei Soci a tale scopo convocata. L'Assemblea deve essere costituita, per l'occasione, da almeno la metà più uno dei Soci.

Art. 21 - Vigilanza sull'Associazione

A norma del Can. 315 CIC l'Associazione "Amici di Mons. Vincenzo Cozzi", essendo un'associazione pubblica, sottostà alla vigilanza dell'Autorità ecclesiastica ed alla sua giurisdizione.

La stessa sottostà all'autorità del Vescovo diocesano a norma del can. 1301 CIC per quanto riguarda l'amministrazione e l'erogazione dei beni, che le sono stati donati o lasciati per cause pie (can. 325 CIC).

Art. 22 - Estinzione dell'Associazione

In caso di estinzione dell'Associazione, il Vescovo diocesano disporrà a norma del Codice di Diritto Canonico la destinazione dei beni mobili ed immobili.

Art. 23 – Disposizioni finali

- a) L'interpretazione autentica del presente statuto è di competenza esclusiva del Vescovo diocesano (Can. 314 § 1 CIC).
- b) Le norme del presente statuto possono essere modificate dal Vescovo diocesano (can 314 CIC).
- c) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme generali del Diritto Canonico e le disposizioni del diritto particolare.

+ **Ciro Fanelli**
Vescovo

Melfi, 21 gennaio 2026
Mons. Ciro Guerra
Cancelliere Vescovile